

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ'

NR. 65 DD. 04.06.2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattro** mese di **giugno** alle **ore 11.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon	Giovanni	Presidente
Malfer	Michele	Vicepresidente
Sardagna	Elisa	Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione “Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare con l’Agenzia delle Entrate”.

ALLEGATI: 1

- Dichiara immediatamente esecutiva a sensi art. 183 c. 4 L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **06.06.2019**
- Esecutiva dal **06.06.2019**

Il Segretario generale
dott. Mario Andretta

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che è intenzione della Comunità procedere all'acquisto di un magazzino-archivio per proprie necessità e ricordato che in tal senso con delibera C.E. n. 112 del 21.11.2018 è stato approvato apposito avviso pubblico di ricerca immobiliare, con scadenza per il giorno 31.01.2019, poi prorogato al 02.04.2019.

Vista la successiva delibera C.E. n. 48 del 09.04.2019 con la quale è stata nominata la Commissione valutatrice delle offerte pervenute.

Vista la relazione di data 09.05.2019, ns. doc.int. n. 65034398 con la quale la Commissione, a conclusione del proprio lavoro ha individuato quale offerta più conveniente quella presentata dalla ditta Milan Service di Milan Paolo & C. sas, che offre la p.ed. 548 in C.C. Panchià al prezzo di € 360.000, con le specificazioni di cui alla relazione stessa.

Ritenuto ora necessario verificare la congruità del prezzo offerto, dando atto che la Comunità non possiede organo tecnico analogo al Comitato Tecnico Amministrativo di cui all'art. 36 della L.p. 23/1990 e s.m..

Visto l'art. 64 comma 3-bis del D.Lgs. n. 300 del 1998 e s.m.i., che dispone che: “ *Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell’Agenzia* ”

del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'[articolo 59](#)”.

Ricordato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 della L. 241/1999 e dell'art. 16 bis, comma 2bis, della L.p. n. 23/1992, “Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

Preso atto che con nota del 29.05.2019, ns. prot. 3947 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Trento – territorio ha accettato l'incarico in parola, previa stipulazione di apposito accordo collaborativo, nel testo trasmessoci, e verso un rimborso del relativo costo di € 1.142,10, da corrispondere anticipatamente.

Ritenuto quindi di approvare lo schema di accordo collaborativo rinviando ad atto del servizio competente l'impegno della spesa conseguente, pari ad € 1.142,10.

Dato atto che l'atto convenzionale in oggetto non rientra tra le convenzioni di cui all'art.35 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 (Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige), che si riferisce allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi mentre, in questo caso, trattasi solo di accordo che autorizza l'Agenzia delle Entrate a svolgere attività amministrativa di competenza della Comunità, e quindi la competenza è del Comitato Esecutivo.

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 (Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige)

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 185 della L.r. 3.5.2018 n. 2.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art. 183 c.4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 stante l'urgenza di concludere la procedura di valutazione dell'immobile in questione.

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di “Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare” da stipularsi con l'Agenzia delle Entrate-Ufficio provinciale di Trento, per la valutazione della congruità dell’offerta in premessa richiamata finalizzata all’acquisizione della p.ed. 548 in C.C. Panchià, come da allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente pro tempore alla sottoscrizione della convenzione di cui sub. 1;
3. di demandare al Servizio Affari Generali l’attuazione del presente provvedimento, ivi compreso l’impegno della spesa conseguente nei termini indicati;
4. di inviare via PEC all’Agenzia delle Entrate all’indirizzo dp.trento.gtpc@pec.agenziaentrate.it una copia della presente deliberazione.

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 30.05.2019

Il Responsabile Servizio Affari Generali
f.to dott. Mario Andretta

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 30.05.2019

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Luisa Degiampietro

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE DESIGNATO

ing. Elisa Sardagna

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon